



PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

Servizio Rifiuti

Tel. 031.230.447

Ref.: Paolo Negretti

e-mail: paolo.negretti@provincia.como.it

09.11.f89/2016

Data e protocollo della PEC di trasmissione

Oggetto: Provvedimento dello SUAP di Cantù n° 10010 del 08/03/2017, di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/a, rilasciato alla ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto con sede legale in Cantù via Tonale 22 . Richiesta garanzie finanziarie

Trasmissione via p.e.c.

comune.cantu@pec.regione.lombardia.it

domicilio elettronico

prinea@pec.it

elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Spett.le

S.U.A.P. del Comune di Cantù

Piazza Parini 4

22063 – CANTÙ

c.a. Ing. Serena Monti

Spett.le ditta

Gil Brasil di Ferreira Gilberto

Via Tonale 22

22063 – CANTÙ

Spett.le

Elba Assicurazioni S.p.A.

Via Mecenate 90

20138 - MILANO

Con la presente si comunica che la garanzia finanziaria n° 1249383 del 08/05/2018 della Elba Assicurazioni S.p.A., prestata, a fronte del Provvedimento, dello SUAP di Cantù n° 10010 del 8 marzo 2017, di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/a, ai sensi dell' art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è conforme alle disposizioni della delibera della Giunta Regionale n° 19461 del 19 novembre 2004.

L'esercizio delle attività di gestione rifiuti autorizzate potrà essere effettivamente intrapreso dalla data di ricevimento della presente nota, di formale accettazione della garanzia finanziaria prestata, come previsto come previsto dai punti 3 e 7 del Provvedimento dello SUAP di Cantù n° 10010 del 08/03/2017. La presente nota va conservata in allegato al Provvedimento dello SUAP di Cantù n° 10010 del 08/03/2017 e comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.



PROVINCIA DI COMO

In riferimento ai contenuti dell' Allegato Tecnico n° 293/2017 del 09/06/2017, si precisa che per mero errore materiale di impaginazione digitale è presente un errore formale nella numerazione delle pagine, riportando l'indicazione "pagina 1/9 fino a 4/9" in luogo di 1/4 fino a 4/4. A tal proposito si comunica che l'allegato Tecnico n° 293/2017 del 09/06/2017 della Provincia di Como è composto da 4 pagine e si conclude con la pagina 4/4 e la firma digitale del Dirigente di Settore.

Questa Amministrazione rimane comunque a Vostra disposizione per ogni chiarimento riteniate opportuno.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RIFIUTI
(Stefano Nosedà)**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Rif. 09.11.fasc 89/2016



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Oggetto: Ditta: Gil Brasil di Ferreira Gilberto con sede legale in Cantù via Tonale 22. Rettifica Allegato Tecnico all'autorizzazione unica per realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/A. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Ditta: Gil Brasil di Ferreira Gilberto con sede legale in Cantù via Tonale 22. Rettifica Allegato Tecnico all'autorizzazione unica per realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/A. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

1. Descrizione della rettifica e dell'impianto.

- 1.1 Si richiede la rettifica del punto 1.1 dell'Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti dell'Allegato Tecnico n° 97/2017 del 14/02/2017. La rettifica viene richiesta dalla ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto in quanto, per mero errore materiale, nella relazione tecnica allegata al progetto approvato (relazione tecnico Rev 1 del 06/12/2016), veniva indicata una superficie destinata ad area di manovra pari 772,50 m², che in realtà risulta pari a 722,50 m², ferma restando la superficie complessiva dell'impianto pari a 3.253 m²;
- 1.2 Si richiede inoltre la rettifica dei punti 5.1 e 5.2 dell' Allegato 2: Scarichi in Ambiente, dell'Allegato Tecnico n° 97/2017 del 14/02/2017. La rettifica richiesta è finalizzata alla modifica dei termini previsti ai punti 5.1 e 5.2, del citato allegato tecnico, riferendoli alla data di inizio attività in luogo della data di notifica del provvedimento di autorizzazione dello SUAP di Cantù;
- 1.3 Alla luce delle richieste formulate dalla ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto in data 23/03/2017, in atti provinciali prot. 12381 del 30/03/2017, l'Allegato Tecnico n° 97/2017 del 14/02/2017 viene rettificato come di seguito descritto:

Allegato 1, Attività di Gestione Rifiuti:

punto 1.1: L'impianto occupa una superficie di circa 3.253 m² di cui 1.073,50 m² destinati ad altra attività. La parte di impianto interessata dall'attività della ditta Gil Brasil occupa una superficie pari a 2.179,50 m² di cui 897 m² posti in una porzione di capannone industriale esistente, 722,50 m² pavimentati in binder bitumato e destinato ad area di manovra e 560 m² destinata a verde. L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. del Comune di Cantù e occupa parte dei mappali n° 18050 e 17782 del foglio 12. La porzione di capannone industriale esistente risulta censita al N.C.E.U. al mappale n° 1842 sub 4 foglio 12: Sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità alla ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto, in base a contratto di affitto;



Allegato 2: Scarichi in Ambiente:

- 5.1 Dovrà essere effettuato un monitoraggio degli scarichi delle acque meteoriche di cui al terminale SA01, da effettuare mediante prelievi **con cadenza biennale** (il primo campionamento da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di effettivo avvio dell'esercizio), in occasione di un evento meteorico significativo, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa, e determinazione analitica di:

pH, Solidi Sospesi totali, BOD₅, COD, metalli: Ferro, Cromo, Rame, Zinco, Nichel e Piombo, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Totale, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali.

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

1. Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
2. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
3. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. Piani di formazione del personale;
5. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegate ai referti / rapporti di prova prodotti.

In caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como e allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.



- 5.2 Entro 90 giorni, dalla data di effettivo avvio dell'esercizio, e **successivamente entro 30 giorni dall'effettuazione dell'analisi biennale**, deve essere trasmessa al SUAP medesimo (per il successivo inoltro a Provincia e ARPA), la seguente documentazione:
- 5.2.1 Copia delle analisi dello scarico SA01, da effettuare secondo i tempi di cui alla prescrizione 5.1;
 - 5.2.2 Documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento per lo scarico SA01 come da prescrizione 5.8 (solo per la prima volta).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE



Garanzia fideiussoria n. **1249383** Codice controllo **57** Rilasciata da: **Cod.090** Agenzia di **Prov. MI** **EURO INSURANCE SRL - Milano** Subag. **0** Codice rischio **132**

Contraente (Obbligato Principale) **GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO** C.F. / P.Iva **FRRGBR65P27Z602S / 03073600136**

Sede **CANTU'** Indirizzo **VIA TONALE N. 22** Cap **22063** Prov. **CO**

Ente Garantito **PROVINCIA DI COMO** C.F. / P.Iva **80004650133**
 Comune **COMO** Indirizzo **VIA BORGOVICO N. 148** CAP **22100** Prov. **CO**

Durata del contratto **8 / 3 / 2017** Effetto **8 / 3 / 2017** Scadenza **8 / 3 / 2027**
 anni **10** e giorni **2** Proroghe Decorrenza proroghe
Premio unico (vedi art.1 delle CGA)

Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Garanzia Prestata

POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA DI COMO ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (DGR 19461 DEL 19 NOVEMBRE 2004).

€ **25.928,80** al tasso lordo **0,440%**
 Euro **venticinquemilanovecentoventotto/80**

Condizioni Particolari

=====

Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale euro
PREMIO	845,18	169,04	0,00	1.014,22	126,78	1.141,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 09/05/2018 l'importo di € **1.141,00** a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'ESATTORE

Fulvio Rottino

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **8/5/2018**



POLIZZA FIDEIUSSORIA NUMERO 1249383

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici (ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore. Ente garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia.
Società L'Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1- Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 -Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Il Contraente
Gilbrasil

di Ferreira Gilberto de Assis



Il Garante
ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Agente Generale

APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente

Gilbrasil

di Ferreira Gilberto de Assis

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI ANCHE CON TECNICHE A DISTANZA

Il Contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione della polizza le condizioni di assicurazione quale Informativa precontrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 30 del Reg. ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art. 38 del Reg. Isvap n. 35 del 26/05/2010 e dell'art. 7 del Reg. IVASS n. 8 del 03/03/2015, le comunicazioni anche mediante tecniche a distanza.

Il Contraente

Gilbrasil

di Ferreira Gilberto de Assis

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso: al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili e al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea; che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resami da Elba Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali (Mod. ELB97 - Edizione 04/2011). Prendo atto che senza il presente consenso, Elba Assicurazioni S.p.A. NON POTRA' FORNIRMI in tutto o in parte i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data **EURO INSURANCE SRL - Milano, 8/5/2018**

Il Contraente

Gilbrasil

di Ferreira Gilberto de Assis

Inoltre, NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati comuni da parte di Elba Assicurazioni S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela. Sono consapevole che il consenso è del tutto FACOLTATIVO.

Luogo e data **EURO INSURANCE SRL - Milano, 8/5/2018**

Il Contraente

Gilbrasil

di Ferreira Gilberto de Assis



Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 1249383 Agenzia 090 - EURO INSURANCE SRL - Data di emissione 8/5/2018

Contraente **GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO**

C.F./P.I. **FRRGBR65P27Z602S / 03073600136**

POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA DI COMO ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (DGR 19461 DEL 19 NOVEMBRE 2004).

PREMESSO CHE:

- 1) che con provvedimento n. 10010 del 08.03.2017 la Ditta GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO con sede legale in CANTU' (CO) – Via Tonale n. 22 – c.f.: FRRGBR65P27Z602S e p.iva: 03073600136 ha ottenuto l'Autorizzazione Unica per realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di CANTU' (CO) – Via per Alzate n. 20/A. Art. 208 D.lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- 2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la Ditta GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO è tenuta a presentare alla Provincia di Como, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di Euro 25.928,80.= (venticinquemilanovecentoventotto/80);
- 3) con d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 208, 210 e 214 del d.lgs. 152/2006 nonché dal d.lgs. 36/03;
- 4) che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 – COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società) autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ai sensi della normativa vigente con provvedimento Isvap n. 2610 del 03 Giugno 2008, iscritta all'Albo delle Imprese n. 1.00167, con sede legale in MILANO (MI) – Via Mecenate n. 90 – C.F./P.IVA.: 05850710962 nella persona della Sig.ra Orcino Marissa, nata a Currimao (Filippine) il 15.05.1957, residente a Bollate (MI), Via Adda n. 49, codice fiscale RCNMSS57E55Z216J nella sua qualità di Agente della Compagnia Assicurativa ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti c.c., si costituisce fidejussore della Ditta GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO con sede legale in CANTU' (CO) – Via Tonale n. 22 e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della PROVINCIA DI COMO – Via Borgovico n. 148 – C.F. 80004650133, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di Euro 25.928,80.

Art. 2 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso la ditta di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Como a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 – EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data odierna sino al 08.03.2028 (scadenza provvedimento maggiorata di un anno); decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Como tramite dichiarazione scritta. A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea, definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 – FACOLTA' DI RECESSO

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30' giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Como ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente, nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Como può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2) e 5).

Art.5 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Il pagamento nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Mod. ELB99 - Ed. 01/08

Pag. 1 di 3

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749
Cap. Soc. Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167
www.elbassicurazioni.it - www.elbassicurazioni.com - elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it



Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 1249383 Agenzia 090 - EURO INSURANCE SRL - Data di emissione 8/5/2018

Contraente **GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO**

C.F./P.I. **FRRGBR65P27Z602S / 03073600136**

Art. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società, devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente garantito e la Società è competente l'autorità Giudiziaria ove ha sede l'ente Beneficiario.





Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 1249383 Agenzia 090 - EURO INSURANCE SRL - Data di emissione 8/5/2018

Contraente **GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO**

C.F./P.I. **FRRGBR65P27Z602S / 03073600136**

ALLEGATO DI PRECISAZIONE

Con il presente allegato, che forma parte integrante della suddetta polizza alla quale il medesimo allegato si riferisce, si precisa che la polizza ha efficacia sino al 08.03.2028 anziché sino al 08.03.2027 come indicato nel frontespizio di polizza. Fermo ed invariato il resto.

Il Contraente

Gilbrasil
di Ferreira Gilberto de Assis

Elba Assicurazioni S.p.A.

ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Agente Generale





Referente : Arch. Paolo Negretti
Tel. 031/230.447; mail: paolo.negretti@provincia.como.it

Rif. 09.11.fasc 89/2016



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Oggetto: Ditta: Gil Brasil di Ferreira Gilberto con sede legale in Cantù via Tonale 22. Allegato Tecnico all'autorizzazione unica per realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/A. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Ing. Bruno Tarantola)



Ditta: Gil Brasil di Ferreira Gilberto con sede legale in Cantù via Tonale 22. Allegato Tecnico all'autorizzazione unica per realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/A. Art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Allegato 1: Attività di Gestione Rifiuti

1. Descrizione dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 3.253 m² di cui 1.023,50 m² destinati ad altra attività. La parte di impianto interessata dall'attività della ditta Gil Brasil occupa una superficie pari a 2.229,50 m² di cui 897 m² posti in una porzione di capannone industriale esistente, 772,50 m² pavimentati in binder bitumato e destinato ad area di manovra e 560 m² destinata a verde. L'area interessata dall'impianto risulta censita al N.C.T.R. del Comune di Cantù e occupa parte dei mappali n° 18050 e 17782 del foglio 12. La porzione di capannone industriale esistente risulta censita al N.C.E.U. al mappale n° 1842 sub 4 foglio 12: Sulla base della documentazione presentata, risulta in disponibilità alla ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto, in base a contratto di affitto;
- 1.2 La suddetta area ricade nella seguente zona individuata dal P.G.T. "Ambiti Industriali, Artigianali, Commerciali e Direzionali (come da dichiarazione resa dalla ditta) e che la stessa risulta interessata da fascia di rispetto delle aree di rinvenimento archeologico;
- 1.3 Le opere da realizzare riguardano l'allestimento dell'impianto e sono funzionali alla corretta gestione del ciclo di recupero dei rifiuti, interessando una struttura edilizia preesistente utilizzata anche per altro ciclo produttivo;
- 1.4 Vengono effettuate operazioni di recupero come di seguito indicate:
 - messa in riserva (R13);
 - selezione e cernita (R12);
 - Riciclaggio/Recupero di sostanze organiche (R3) e Riciclaggio/Recupero di dei metalli (R4);
- 1.5 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla tavola di progetto n° 2 Planimetria generale con individuazione aree" scala 1:200 rev. 2 del 02 dicembre 2016, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



1.6 La capacità complessiva di stoccaggio (R13) è pari a 268 m³ così suddivisi:

DESCRIZIONE OPERAZIONE	QUANTITÀ MASSIMA	LIMITI GIORNALIERI (1)
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti non pericolosi finalizzata a selezione e cernita (R12) e recupero (R3 – R4);	71 m ³	268 m ³
Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti non pericolosi senza trattamento	72	
Messa in riserva (R13) in uscita di rifiuti non pericolosi decadenti dalla selezione e cernita (R12) e destinati a recupero presso altri impianti;	125 m ³	

(1) = preso atto che le quantità massime istantanee imposte dal Provvedimento Dirigenziale n° 299/A/ECO del 05/09/2016 della Provincia di Como di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da intendersi non come dato medio, ma come limite massimo per ciascuna giornata di esercizio, risultano pari a 385 m³, il limite massimo giornaliero viene fissato in misura pari a quanto progettualmente previsto dalla ditta;

1.7 Il quantitativo totale di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12 - R3 - R4) è pari a 7.200 t/anno, con i seguenti limiti giornalieri imposti, dal Provvedimento Dirigenziale n° 299/A/ECO del 05/09/2016 della Provincia di Como di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da intendersi non come dato medio, ma come limite massimo per ciascuna giornata di esercizio:

- R3 = 54 t/g;
- R4 = 9 t/g;
- R12 = 27 t/g;

1.8 I tipi di rifiuti, non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

Codici CER e limitazioni	OPERAZIONI SUL RIFIUTO			
	R13	R12	R3	R4
16.01.03	X	X	X	
16.01.17 limitatamente a cerchi di veicoli	X	X		X
16.01.18 limitatamente a cerchi di veicoli	X	X		X
16.01.19	X			
19.12.02 limitatamente a cerchi di veicoli	X	X		X
19.12.03 limitatamente a cerchi di veicoli	X	X		X



2. Prescrizioni.

- 2.1 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 agosto 2014 n° 116;
- 2.2 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione, o della corrispondente documentazione prevista dalle procedure del SISTRI;
- 2.3 la ditta dovrà ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al S.I.S.T.R.I. e alla documentazione relativa ove prevista (registri di carico e scarico, MUD, formulari);
- 2.4 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti. Devono, in ogni caso, essere evitate emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 2.5 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento, devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.6 le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. 7 gennaio 1998 n° 36, della Regione Lombardia ed in particolare:
 - a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, ovvero
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori od odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - b) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate, al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti e con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione (CER) che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e trattamento. I contenitori dei rifiuti o le aree agli stessi dedicate devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - c) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti e percolamenti ;



- d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.7 l'impianto deve essere delimitato da idonea recinzione lungo il suo perimetro, dove tecnicamente possibile come previsto dal progetto approvato. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.
- 2.8 i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente connessi ad impianti di recupero o smaltimento;
- 2.9 i rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento dovranno essere conferiti agli impianti di recupero e/o smaltimento utilizzando i codici del CER appartenenti al capitolo 19, dell'allegato D al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.10 i prodotti e/o le materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 184 ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. In particolare per il recupero dei rifiuti costituiti da metalli di ferro e acciaio e/o alluminio la ditta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n° 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, per quanto attinente all'attività;
- 2.11 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti, prodotti dalla ditta nel corso dell'attività di recupero, devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.12 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e dal r.r. 4/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni. I dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima e seconda pioggia dovranno, se necessario, essere opportunamente modificati rendendoli conformi a quanto previsto dal R.R. n° 4/2006 e la gestione delle acque di prima pioggia attuata secondo i criteri previsti dall'art. 7 dello stesso Regolamento Regionale. A tal proposito si rimanda ai contenuti dell'Allegato 2: Scarico in Ambiente;
- 2.13 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati dalle vigenti normative, nazionali e regionali, in materia di inquinamento acustico. La ditta dovrà comunque rispettare eventuali prescrizioni integrative impartite da ARPA;
- 2.14 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;



- 2.15 L'esercizio delle operazioni autorizzate deve essere conforme alla normativa igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni vigente. Il personale operante nell'impianto dovrà essere preparato secondo il piano di attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Il personale precario dovrà rientrare nel piano predetto e non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentabile;
- 2.16 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e di ripristino ambientale:

il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata che, in caso di rischio di potenziale contaminazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere coerente con quanto disposto dal titolo V del predetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il ripristino dell'area ove insistono gli impianti deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

3.2 Piano di emergenza:

il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento di un piano di emergenza e fissare gli eventuali adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei VV.FF. e di altri organismi.

Allegato 2: Scarichi in Ambiente:

PREMESSA

CONSIDERATO che, in base ai dati tecnici e alle planimetrie prodotte dall'Azienda, la stessa rientra nelle attività incluse nell'art. 3, comma 1, lettera b) del R.R. 4/2006;

CONSIDERATO che, in base ai dati tecnici e alle planimetrie prodotte dall'Azienda, risulta che le aree scolanti di pertinenza dell'attività non siano presidiate da una rete di raccolta delle acque meteoriche, connessa al sistema di separazione delle prime piogge;

CONSIDERATO inoltre che, in base a quanto dichiarato dall'azienda, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del suddetto R.R., non derivano pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne, in quanto dette superfici non sono destinate alla movimentazione/carico/scarico di alcun tipo di sostanza potenzialmente pericolosa;

VALUTATO che tale situazione configuri quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del R.R. 4/2006, in relazione al non assoggettamento alle disposizioni del medesimo Regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia;



VISTO la nota del Comune di Cantù relativa all'attività limitrofa dalla quale è stato possibile escludere la necessità di assoggettamento al RR 4/06 per quest'ultima;

DATO ATTO che, di conseguenza, le acque meteoriche non differenziate (prima e seconda pioggia) decadenti dalle suddette superfici scolanti sono da autorizzare ai sensi dell'art. 13, comma 3 del RR 4/2006 con recapito in rete fognaria separata (meteorica) a sua volta avente recapito in ambiente nella Roggia di Galliano, come dettagliato nella Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

RITENUTO, infine, che in base ai risultati delle analisi prescritte alla Sezione III dell'Allegato Tecnico, in presenza di contaminazione, potrà essere chiesto all'Azienda di adeguare la situazione esistente con la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti collegate allo scarico n. SA01;

1. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Planimetria generale con schema rete fognatura Tav 751-06.02-Rev 2.pdf Data aprile 2016

2. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione
1	Scarico SA01 C. SIRE RP0130410010001P	Scarico acque di prima e seconda pioggia non separate e non trattate (contrassegnato in planimetria con la lettera X)

3. RECAPITI

Numero	Recapito	Coordinate
1	Roggia di Galliano	n.d.

4. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 - prima colonna - dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 e smi.

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella. Le analisi dovranno riportare, per ogni parametro il grado di incertezza estesa.



5. PRESCRIZIONI

5.1 Dovrà essere effettuato un monitoraggio degli scarichi delle acque meteoriche di cui al terminale SA01, da effettuare mediante prelievi **con cadenza biennale** (il primo campionamento da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica dell'AU), in occasione di un evento meteorico significativo, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa, e determinazione analitica di:

- **pH, Solidi Sospesi totali, BOD₅, COD, metalli: Ferro, Cromo, Rame, Zinco, Nichel e Piombo, Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Totale, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali.**

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

1. Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
2. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
3. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. Piani di formazione del personale;
5. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegate ai referti / rapporti di prova prodotti.

In caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como e allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.



- 5.2 **Entro 90 giorni**, dalla notifica del provvedimento di AU da parte del SUAP, e **successivamente entro 30 giorni dall'effettuazione dell'analisi biennale**, deve essere trasmessa al SUAP medesimo (per il successivo inoltro a Provincia e ARPA), la seguente documentazione:
- 5.2.1 Copia delle analisi dello scarico SA01, da effettuare secondo i tempi di cui alla prescrizione 5.1;
- 5.2.2 Documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento per lo scarico SA01 come da prescrizione 5.8 (solo per la prima volta).
- 5.3 Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio.
- 5.4 Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve avvenire immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
- 5.5 I materiali derivati dalle operazioni di cui al punto 5.4 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta nel rispetto delle normativa vigente.
- 5.6 Dovrà essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del recapito in ambiente mediante un pozzetto di prelievo avente dimensioni adeguate. Il pozzetto dovrà inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
- 5.7 Sui piazzali di pertinenza dell'Azienda non presidiati dal sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, dai quali le acque meteoriche confluiscono nel punto di scarico autorizzato nella presente Sezione non è consentito lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 comma 1 lettera d) del R.R. 4/06 ed è quindi vietato il deposito, il carico, lo scarico, il travaso e la movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

Il pozzetto da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo dello scarico deve essere reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo, con specificazione della sigla di riferimento SA01

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Ing. Bruno Tarantola)

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010) Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Sportello Unico Attività¹/₂ Produttive

Identificativo nazionale SUAP: **675**

Protocollo: REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0021361 del 16/05/2018

ROSSINI GIULIANO

RSSGLN51B07E507W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645 - SUAP 675 - FRRGBR65P27Z602S GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO

Trasmissione nota Amministrazione Provinciale di Como (Rif: 2018/18178)

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di CANTU', in relazione alla Sua pratica n.FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645

SUAP mittente: Sportello n.675 - Sportello Unico Attività¹/₂ Produttive

Pratica: FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645

Impresa: FRRGBR65P27Z602S - GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO

Protocollo pratica: REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0022025/03-08-2016

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0021361/16-05-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO		
Codice fiscale:	FRRGBR65P27Z602S	Provincia sede legale:	COMO

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER NUOVO IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI AI		
Codice Pratica:	FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	RUFFO	Nome:	GIUSEPPE
-----------------	-------	--------------	----------

ALLEGATI PRESENTI

Gil-Brasil-Acettazione-Fidejussione.pdf.p7m - nota Amministrazione Provinciale Rif: 2018/18178
--

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Sportello Unico Attività ½ Produttive

Identificativo nazionale SUAP: **675**

Protocollo: REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0008970 del 09/03/2017

PEC 9/3/2017

ROSSINI GIULIANO

RSSGLN51B07E507W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645 - SUAP 675 - FRRGBR65P27Z602S GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO

Si trasmette provvedimento in allegato.
SUAP Comune di Cantù

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di CANTU', in relazione alla Sua pratica n.FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645
SUAP mittente: Sportello n.675 - Sportello Unico Attività ½ Produttive
Pratica: FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645
Impresa: FRRGBR65P27Z602S - GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO
Protocollo pratica: REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0022025/03-08-2016
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0008970/09-03-2017.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO		
Codice fiscale:	FRRGBR65P27Z602S	Provincia sede legale:	COMO

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	RICHIEDITA AUTORIZZAZIONE PER NUOVO IMPIANTO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI AI
Codice Pratica:	FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	RUFFO	Nome:	GIUSEPPE
-----------------	-------	--------------	----------

ALLEGATI PRESENTI

Rilascio-Autorizzazione-ex-208-DL-152-06-Gil-Brasil.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
Gil-Brasil-Allegato-Tecnico-Aut-Cantu-02-2017.pdf.p7m - Allegato tecnico
Planimetria-Generale751-05-01-Rev.2.pdf.p7m - Planimetria



Prot. n. 10010

Cantù, 08/03/2017

**AREA SERVIZI
AL TERRITORIO**

**Sportello Unico
Attività Produttive**

Piazza Parini, 4
22063 Cantù (CO)

Tel: +39 031.717.728
Fax: +39 031.717.558
e-mail: commercio@comune.cantu.co.it

pec:
comune.cantu@pec.regione.lombardia.it

Referente pratica:
Ing Serena Monti

orario di ricevimento:

martedì – mercoledì –
venerdì :
dalle 9,00 alle 13,00
lunedì e giovedì :
dalle 8,30 alle 14,00

W:\Commercio\Ufficio\PR
EV. INCENDI ATO ARIA
RIFIUTI DPR
160\2016\Rifiuti\GIL
BRASIL DI FERREIRA
GILBERTO\Provvediment
o\Rilascio 208 Gil
Brasil.doc

Spett.le GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO
Via Tonale, 22
22063 Cantù
Domicilio elettronico
prinea@pec.it

Provincia di Como - Settore Ecologia e Ambiente
ecologia.rifiuti@pec.provincia.como.it

Ufficio d'Ambito di Como
aato@pec.provincia.como.it

ARPA - Dipartimento di Corno
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Como Acqua Srl
info@pec.comoacqua.it

Sud Seveso Servizi Spa
sudsevesoservizispa@pec.it

ATS Insubria
protocollo.generale@asl.como.it

Oggetto: Nominativo: GILBERTO DE ASSIS FERREIRA - Azienda GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO con sede legale a Cantù in Via Tonale, 22 e insediamento a Cantù in Via Per Alzate 20/A
Autorizzazione Unica per realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cantù Via Per Alzate 20/A - art. 208 D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;
- il D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- il D.lgs. 16 gennaio 2008 n° 4;
- il D.lgs. 3 dicembre 2010 n° 205;
- Il D.lgs. 14 marzo 2014 n° 49;

- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n° 160 e s.m.i.
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la L. 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- la L. 7 agosto 2012 n. 134;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2012;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002;
- la D.G.R. n° 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. n° 29874 del 15 luglio 1997;
- la D.G.R. n° 220 del 27 giugno 2005 e s.m.i.;
- la D.G.R. n° 3596 del 6 giugno 2012;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2005.0022040 del 09 agosto 2005, in merito ad assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti;

RICHIAMATO il Provvedimento Dirigenziale n° 299/A/ECO del 05/09/2016 del Dirigente del settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, relativo alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in comune di Comune di Cantù via per Alzate 20/A, rilasciato alla ditta di che trattasi;

VISTO che il suddetto provvedimento ha determinato di escludere dalla procedura di V.I.A. la gestione dell'impianto di che trattasi, con le prescrizioni riportate nel citato provvedimento dirigenziale;

PRESO ATTO che la ditta **GIL BRASIL DI FERREIRA GILBERTO** ha inoltrato allo SUAP di Cantù, attraverso il portale Impesainungiorno.gov.it, in data 03.08.2016 con prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 22025/03-08-2016 ID Pratica FRRGBR65P27Z602S-15072016-1645, istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti pericoli e non pericolosi, sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/A, ex art. 208 D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATI:

- l'avvio del procedimento finalizzato all'Autorizzazione per nuovo impianto di smaltimento/recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2016) nell'ambito del Provvedimento Unico, prot.n. 33249 del 23/10/2013, con contestuale sospensione del procedimento fino alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- il parere sospensivo, con richiesta di integrazioni, espresso dalla conferenza dei servizi riunitasi in data 16/11/2016;

- la documentazione integrativa prevenuta attraverso il portale impresainungiorno.gov.it in data 16/12/2016 con prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO 0035331/16-12-2016, con modifiche al progetto inizialmente presentato;
- il parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto di che trattasi, espresso dalla Conferenza di servizi conclusiva tenutasi in data 18/01/2017 ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Provincia di Como ha concluso l'istruttoria di competenza e con provvedimento n. 97 /2017 ha approvato l'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Unica per realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cantù via Per Alzate 20/a ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n°152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'Allegato Tecnico della Provincia di Como n° 97/2017 del 14 febbraio 2017, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - l'ammontare totale della fidejussione calcolato sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04 che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Como è determinato dalla medesima Provincia di Como, con nota prot. n. 9518/2017, in € **25.928,80** ed è relativo a:
 - messa in riserva in ingresso e uscita (R13) di 268 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 47.334,24 ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a € **4.733,42**;
 - trattamento (R12 - R3 - R4) di 7.200 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a € **21.195,38**;
- e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi;
- l'istruttoria tecnico amministrativa, condotta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico della Provincia di Como n. 97/2017 del 14 febbraio 2017 sopra richiamato;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per qualsiasi procedimento che abbia come oggetto l'esercizio di attività produttive e provvedimento conclusivo del procedimento è assunto dal SUAP medesimo;

RICHIAMATO integralmente l'Allegato Tecnico della Provincia di Como n. 97/2017 del 14 febbraio 2017;

RICHIAMATI integralmente i pareri espressi da tutti i soggetti competenti nell'ambito del procedimento in oggetto, citati nel summenzionato provvedimento;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DISPONE

1. di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi dell'art 208 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sulla base della documentazione presentata, la ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto con sede legale in Cantù via Tonale 22, alla realizzazione e gestione di

un impianto di stoccaggio (R13) e trattamento (R12, R3, R4) di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Cantù via per Alzate 20/A, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico della Provincia di Como n° 97/2017 del 14 febbraio 2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire, sulla base del punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n° 7851 del 25 gennaio 2002 un termine massimo di un anno dalla data di notifica del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori, previsti dal progetto approvato; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta al SUAP di Cantù e ai competenti uffici della Provincia di Como, della data di inizio dei lavori;
3. di disporre che la ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Provincia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori previsti dalla presente autorizzazione deve essere comunicata al SUAP di Cantù, al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza della Provincia di Como, che entro i successivi 30 giorni ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che qualora tale termine sia trascorso senza riscontro l'esercizio può essere avviato, ferma restando la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo punto 5;
4. di confermare, con riferimento alla fascia di rispetto delle aree di rinvenimento archeologico (art. 18 comma 3c delle NTA del PTCP della Provincia di Como), che ogni eventuale scavo e/o manomissione dell'esistente area di pertinenza (scavi, scarifiche, ecc.) dovrà essere comunicato preventivamente alla competente Soprintendenza Archeologica;
5. di confermare, con riferimento al Nulla Osta idraulico prot. n. 38844/2016, le prescrizioni del medesimo in relazione alle opere previste in fascia di rispetto del corso d'acqua Roggia di Galliano;
6. di stabilire, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., che la durata dell'autorizzazione è di 10 (dieci) anni dalla data di emanazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dello stessa autorizzazione;
7. di confermare, sulla base della comunicazione della Provincia di Como prot. n. 9518/2017, in € **25.928,80** l'ammontare totale della fidejussione relativo a:
 - messa in riserva in ingresso e uscita (R13) di 268 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 47.334,24 ridotti al ridotti al 10% sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, per un totale ridotto pari a € **4.733,42**;
 - trattamento (R12 - R3 - R4) di 7.200 t/a di rifiuti non pericolosi, pari a € **21.195,38**;e che tale cauzione debba essere valida oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/04, al momento dell'effettivo avvio dell'esercizio.
8. di confermare che la ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto dovrà avviare a recupero i rifiuti messi in riserva entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, come indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto in data 29/07/2016;
9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello

stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

10. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata al permanere della disponibilità delle aree interessate dall'impianto, da parte della ditta ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto;
11. di dare atto che ogni modifica del progetto dovrà essere preventivamente comunicata al competente SUAP, che provvederà ad attivare le procedure di legge per il rilascio della necessaria autorizzazione;
12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
13. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di emissione in atmosfera, di scarico in fognatura e/o nell'ambiente, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;

DISPONE

la notifica del presente provvedimento alla ditta ditta Gil Brasil di Ferreira Gilberto, al Comune di Cantù, all'A.R.P.A – Dipartimento di Como e alla Provincia di Como Settore Ecologia e Ambiente e Settore Polizia Locale;

DÀ ATTO

che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. può avvalersi dell'A.R.P.A.;

che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate. In caso di revoca potrà essere disposta la bonifica, se necessaria, dell'area interessata;

che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Arch. Giuseppe Ruffo
Dirigente

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.